

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1267 del 02/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA INERTEC SRL DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1283 del 28/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4310/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"INERTEC Srl" – Luzzara.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"INERTEC Srl"** avente sede legale in comune di Reggio Emilia – Via M. K. Gandhi n.8 – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Luzzara - Via Celestino Iotti n. snc** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di produzione di lavorazione e vendita materiali inerti, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.**54921** del **26/10/2015** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda suddetta è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della ditta **"INERTEC Srl"** ubicato nel comune di **Luzzara - Via Celestino Iotti n. snc** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali::

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

2) che la presente autorizzazione sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali prot. 42330 del 21/07/2011;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia n.prot.34319/392/2012 del 18/06/2015 rilasciata dalla Ditta "CCPL INERTI Spa";

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06;**

**Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06.**

- La Ditta svolge attività di estrazione, lavaggio e vagliatura di materiale sabbioso nella gola del Fiume Po per un quantitativo di circa 320.000 m<sup>3</sup>/anno;
- La richiesta di autorizzazione si riferisce a 2 distinti punti di scarico in corpo idrico superficiale:
  - Scarico n. 1: è formato dalle acque reflue provenienti dall'impianto di lavaggio, dalle acque di percolazione dei cumuli di sabbia stoccati e dalle acque provenienti dai servizi igienici degli uffici dello stabilimento;
  - Scarico n. 2: è costituito dalle acque reflue provenienti dalla piazzola pavimentata, dotata di tettoia, per il lavaggio degli automezzi di cantiere e dalle acque di percolazione dei cumuli di sabbia stoccati nel piazzale i quali sono raccolti da apposito fossato;
- per lo scarico n. 1 le acque reflue sono trattate da un impianto costituito da una vasca di sedimentazione a cielo aperto di profondità pari a circa 10 m, lunghezza media pari a 150 m e larghezza media pari a 130 m, le acque reflue domestiche, prima di immettersi nella vasca subiscono un trattamento preliminare costituito da sedimentazione primaria, depurazione in impianto di ossidazione a fanghi attivi ad aerazione prolungata e sedimentazione finale;
- per lo scarico n. 2 le acque reflue sono trattate da un impianto costituito da una vasca monolitica in calcestruzzo del volume di 36 m<sup>3</sup>, le acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi, prima di immettersi nella vasca, subiscono un trattamento attraverso una vasca di sedimentazione della capacità di circa 9,5 m<sup>3</sup> ed un disoleatore dotato di filtro a coalescenza della portata di 3 l/s e del volume utile di 2,4 m<sup>3</sup>;
- la Ditta dichiara che rispetto a quanto precedentemente autorizzato la rete fognaria e gli impianti di depurazione non sono variati;
- l'approvvigionamento idrico è da lago artificiale per un quantitativo prelevato di 2.000.000 m<sup>3</sup>/anno per il processo produttivo, da pozzo per un quantitativo prelevato di circa 600 m<sup>3</sup>/anno dei quali il 50% utilizzato per i servizi e il restante 50% per abbattimento delle polveri, la Ditta dichiara di riciclare circa 100 m<sup>3</sup>/anno;
- per lo scarico n.1 il quantitativo di acqua scaricata è di circa 300.000 m<sup>3</sup>/anno, per lo scarico n. 2 il quantitativo è pari a circa 480 m<sup>3</sup>/anno;
- le sabbie derivanti dalla decantazione delle acque reflue vengono riutilizzate nel ciclo produttivo;
- per entrambi gli scarichi n. 1 e n. 2 il corpo recettore dello scarico è il canale Consorziale che scarica nel Fiume Po;

## Prescrizioni

1. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il lavaggio degli automezzi di cantiere dovrà essere effettuato solo con acqua e senza l'utilizzo di detergenti.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa Provincia e all'ARPA territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
6. I punti di prelievo per il controllo, prima di ogni singolo scarico nel recapito finale, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento. Il punto di prelievo dovrà essere chiaramente segnalato ed identificabile.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione biologica o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
9. Potranno essere utilizzate le sabbie provenienti dalla decantazione dei reflui, così come indicato dalla Ditta, nello stesso ciclo produttivo.
10. Per lo scarico n. 1 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi speciali totali, BOD<sub>5</sub>, COD, tensioattivi totali, Azoto ammoniacale, riferiti ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
11. Per lo scarico n. 2 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: solidi sospesi totali, grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali e tensioattivi totali, riferiti ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni/Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

## **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"INERTEC Srl"** è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Luzzara - Via Celestino Iotti n. snc** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **lavorazione e vendita materiali inerti** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 7 MC. PER GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 7 MC. PER RIFORNIMENTO MACHINE OPERATRICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3	SFIATO CISTERNA GALLEGGIANTE GASOLIO DA 6 MC. PER RIFORNIMENTO DRAGA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E4	SFIATO CISTERNA GALLEGGIANTE GASOLIO DA 2,5 MC. PER RIFORNIMENTO DRAGA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E5	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA DI POMPAGGIO DRAGA (533 Kw)	300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)
E6	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA AUSILIARIO DRAGA (191 Kw)	200	Oltre il colmo del tetto	Di riserva	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)(2)
E7	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA DI POMPAGGIO DRAGA (380 Kw)	400	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)
E8	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA AUSILIARIO DRAGA (88 Kw)	100	Oltre il colmo del tetto	Di riserva	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTOGENO (130 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E10	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 1 MC. PER GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E11	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTOGENO EMERGENZA (20 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%

(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure proposte ai fini del contenimento delle **emissioni diffuse di polveri**, in particolare umidificare in modo costante e sufficiente i percorsi interni e di accesso/uscita dall'insediamento mediante attivazione del sistema di umidificazione ogni qualvolta, per condizioni metereologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.5 – 7.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.54921 del 26/10/2015 e successive integrazioni;

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**